Città di **Reggio Calabria**

SETTORE P.M. E VIABILITÀ
SERVIZIO VIABILITÀ
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO

Indirizzo via Aldo Moro, 18
89129 - Reggio Calabria
09653622834; 09653622813;
09653622815; 09653622802
P.E.C.: polizia_municipale@pec.reggiocal.it

Ordinanza n° 897 **Prot.** _____ **del** 03 / 11 / 2026

OGGETTO: MODIFICHE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA SAN CRISTOFORO DAL 09/11/2026 AL 11/11/2026

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza Prot. 29/10/2026.0272805.E inviata dal tecnico incaricato Geom. Gennaro Giuseppe Priolo P.E.C.: gennarogiuseppe.priolo@geopec.it; P.E.O.; geom.gennaropriolo@gmail.com; per conto del signor Campolo Alberto proprietario dell'immobile sito in via San Cristoforo, oggetto di lavori di allaccio alla rete fognaria e con la quale si richiedeva l'emissione di ordinanza di modifica della circolazione nella via in oggetto dal 09/11/2026 al 11/11/2026 dalle ore 08:00 alle ore 16:00;
Visto il permesso di scavo n. 75 del 08/10/2026 - Prot. 27/10/2026.0271501.U rilasciato dal Settore 13 – Manutenzione di questo Ente;
Vista la relazione tecnica, gli elaborati grafici e la documentazione fotografica a firma del D.L. Geom. Gennaro Giuseppe Priolo;
Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;
Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;
Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città
Considerato che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;
Ritenuto necessario emanare giusta Ordinanza per la disciplina della circolazione nell'area suddetta;

ORDINA

dal 09/11/2026 al 11/11/2026 dalle ore 08:00 alle ore 16:00

in via San Cristoforo, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Sant'Anna II° Tratto e l'intersezione con via Vallone Croce

- il divieto di sosta ambo i lati con rimozione coattiva e forzata eccetto mezzi d'opera;
- l'interdizione alla circolazione veicolare eccetto residenti, mezzi di soccorso e di emergenza;
- l'apposizione della segnaletica;

Le modifiche alla circolazione saranno evidenziate dalla segnaletica prescritta dal Codice della Strada apposta a cura e spese della ditta richiedente.

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.D.S. e relativi articoli del Regolamento di Esecuzione) integrata dal Decreto M.I.T. del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002).

La stessa ditta dovrà:

- adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale;
- collocare, installare e mantenere a proprie cure e spese la predetta segnaletica nelle forme previste dalla normativa vigente nonché ogni altro strumento utile ad evitare ingombro o intralcio e potenziale rischio di sinistro durante le fasi di lavorazione;
- disciplinare la circolazione nell'area interessata alle lavorazioni, avvalendosi di proprio personale, specie negli orari di maggior congestione e con particolare riferimento alla circolazione pedonale che dovrà essere inibita nelle aree in oggetto e durante le fasi di lavorazione. Lo stesso personale sarà munito di paletta da moviere, ricetrasmittente e dispositivi catarifrangenti;
- approntare, a propria cura e spese, le aree di cantiere delimitandole e dotandole di tutta la segnaletica a norma dell'art. 21 del D. L.vo n. 285/92 e successive modificazioni;
- comunicare per iscritto all'Ufficio Tecnico del Traffico P.E.C. : polizia_municipale@pec.reggiocal.it, la data e l'ora della messa in opera della segnaletica prevista;
- ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori con particolare riferimento alla segnaletica orizzontale e verticale presente in loco;
- consentire il transito pedonale previa sospensione delle lavorazioni.

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.D.S. e relativi articoli del regolamento di esecuzione) integrata dal decreto M.I.T. del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002).

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada).

La Polizia Locale, nonché gli Operatori di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice Della Strada , sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di Polizia Locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D. Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Reggio Calabria, lì 03/11/2026

Il Responsabile dell'Ufficio
Geom. Stefano Bongiovanni

Il Dirigente
Col. Dott. Salvatore Zucco